

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. 144/2017 che integra nell'accordo la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, per quanto riguarda il trattamento di dati sulle risorse umane raccolti nel contesto di un rapporto di lavoro oppure se un'organizzazione ha accettato volontariamente di essere sottoposta alla supervisione delle autorità di protezione dei dati, le organizzazioni certificate nell'ambito dello scudo UE-USA per la privacy sono tenute a uniformarsi al parere espresso dalle autorità europee di protezione dei dati. Tale parere viene espresso per il tramite di un comitato informale di autorità di protezione dei dati istituito a livello dell'Unione da tali autorità sulla base della loro competenza a organizzare la propria attività e a operare in reciproca collaborazione.

Per quanto riguarda i casi di competenza del Mediatore dello scudo negli Stati Uniti, i singoli reclami e le successive comunicazioni sono inoltrati attraverso un organo centralizzato, l'organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell'UE, composto di autorità di protezione dei dati dell'Unione.

Le Parti contraenti convengono che la partecipazione delle autorità di protezione dei dati a tali organi è necessaria per rispettare la competenza di tali autorità a conoscere dei ricorsi presentati da qualsiasi persona in merito alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali e a esercitare i poteri investigativi e di intervento di cui dispongono a norma della direttiva 95/46/CE.

Poiché la direttiva 95/46/CE è stata integrata nell'accordo SEE, gli Stati EFTA sono tenuti a garantire il pieno esercizio dei poteri di controllo da parte delle rispettive autorità di protezione dei dati, anche per quanto attiene al trasferimento di dati personali a paesi terzi. Le Parti contraenti convengono che le autorità di protezione dei dati degli Stati EFTA devono poter partecipare al comitato informale di autorità di protezione dei dati e all'organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell'UE di cui al regime dello scudo UE-USA per la privacy, al fine di garantire la convergenza delle pratiche di vigilanza e la tutela uniforme dei diritti e delle libertà delle persone in tutto il SEE.

Ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, i soggetti interessati dell'UE hanno accesso, come extrema ratio, a un meccanismo di ricorso rappresentato dal collegio arbitrale dello scudo per quanto riguarda rivendicazioni accessorie che non siano state risolte attraverso consultazioni con l'organizzazione interessata o mediante il coinvolgimento delle loro autorità di protezione dei dati o del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Il collegio arbitrale dello scudo è composto di arbitri selezionati dalle Parti sulla base di un elenco elaborato dalla Commissione europea e dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Le Parti contraenti convengono che la Commissione consulti gli Stati EFTA per quanto riguarda la composizione dell'elenco di arbitri e tenga conto del loro parere prima di procedere alla designazione di tali arbitri.

19CE1231

